

N. di Reg.

PESCARA ENERGIA SPA

Appalto relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici della città e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà Comunale.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di , in Pescara , con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge.

DA UNA PARTE

il Sig. Tullio Tonelli, nato a Taranto (Ta) il 31.05.1942 che, nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante, agisce ed interviene a quest'atto in nome e per conto della Ditta " Pescara Energia Spa" con domicilio fiscale in Piazza Italia 1, 65100 Pescara, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Pescara 01777750686,

E DALL'ALTRA PARTE

il Sig..... , nato a il che, in qualità di legale rappresentante, agisce ed interviene a questo atto in nome e per conto della Ditta..... con sede legale a.....,in..... Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso

In esecuzione del provvedimento del
conservato agli atti ufficiali della Ditta “ Pescara
Energai Spa”, si stabilisce e si conviene quanto
appresso :

ART. 1 (Oggetto dell'appalto) – La Ditta “ Pescara
Energia Spa”, rappresentata come sopra, affida alla
Ditta, che accetta nella persona del
legale rappresentante, l'appalto relativo alla
manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione e impianti semaforici della città e
manutenzione degli impianti elettrici e degli
apparecchi di illuminazione degli edifici di proprietà
comunale , in base alle norme e condizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, oggetto del presente
contratto.

ART. 2 (Corrispettivo dell'appalto) – Il
corrispettivo dovuto dalla Ditta “Pescara Energia
Spa” all'appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è fissato in € 40.000,00
(euroquarantamila/00), oltre I.V.A. nella misura di
legge, applicando il ribasso d'asta del..... , sui
prezzi contenuti nell'elenco prezzi.

ART. 3 (Obblighi dell'appaltatore) - L'appalto

viene concesso dalla Ditta “Pescara Energia Spa” all’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con provvedimento 01 settembre 2016

ART. 4 (Penale) - Giusta e fermo restando quant’altro stabilito all’art.17 del Capitolato Speciale d’Appalto , per la mancata esecuzione di un servizio ordinato o eseguito difforme dalle prescrizioni tecniche, il Direttore dei lavori dovrà applicare all’Appaltatore una penale in detrazione costituita dal doppio dell’ammontare del servizio omesso o eseguito in modo difforme, calcolato secondo l’elenco prezzi unitari .

ART. 5 (Pagamenti) - Giusta e fermo restando quant’altro stabilito dall’art 25 e 26 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto entro 60 gg. ,dalla presentazione della fattura , per le forniture ed i lavori oggetto del servizio ogni qualvolta l’importo delle prestazioni fatturate raggiungano l’importo di € 20.000,00(ventimila)(Iva 22% compresa).

ART. 6 (Obblighi nascenti dalla legge n°136 del 13.08.2011,come modificata ed integrata da D.L. n°187 del 12.11.2010 convertito,con modifiche,in Legge n°217 del 17.12.2010)-Le Parti dichiarano di

essere a piena conoscenza dei contenuti prescritti di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n°136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni succitate, nonché dichiarano di richiamare espressamente le seguenti clausole previste dall'art.3, comma 8, comma 9 e comma 9Bis, della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni succitate, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, da accettare e sottoscrivere dall'Appaltatore espressamente e specificatamente:

Clausola n.1: Il sottoscritto Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n 136/2010 come modificato dall'art. 7, nonché interpretato dall'art. 6 del D.L. n 187/2010 convertito nella Legge 217/2010 e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti assicurando che per tutti i movimenti finanziari e la gestione dei finanziamenti, relativi al presente appalto, saranno utilizzati, nonché sugli stessi registrati, uno o più conti correnti accessi presso banche o presso la Società poste Italiane S.p.A. ,dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ricorrendo allo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del medesimo art.3, avendo cura di indicare, in relazione a ciascun transazione, negli strumenti di pagamento, il Codice

Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ,ai sensi dell'art.11 della Legge n°3/2003 , il Codice Unico di Progetto (CUP).Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Inoltre, l'Appaltatore assume l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del precitato art.3,entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica,nonché,nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare su di essi,impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Clausola n.2:Il sottoscritto Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o imprese coinvolte a qualsiasi titolo interessate ai lavori,servizi e forniture di cui al presente appalto,ciascun contraente assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e s.m.i. succitate. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.7 (Sanzioni)- Le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.6 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni succitate applicabili nei confronti dei soggetti inadempienti.

ART. 8 (Subappalto)- Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni delle leggi in materia, e qualora autorizzati contenere l'impegno all'osservanza degli obblighi, nascenti dall'art.3 della Legge n°136/2010, come modificato dall'art. 7 nonché interpretato dall'art. 6 del D.L. n 187/2010 convertito con modifiche nella Legge 217/2010 , le cui disposizioni devono essere integralmente riportate nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e i subappaltatori, prevedendosi, altresì, che siano espressamente inserite apposite clausole corrispondenti, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi. In particolare, Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Allorchè l' Appaltatore, il subappaltatore e/o il subcontraente abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle citate normative, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- UTG – di Pescara. La Stazione appaltante si riserva di verificare che nei contratti

sottoscritti dall'Appaltatore con la propria controparte sia inserita , a pena di nullità assoluta,l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anzidetti.

ART. 9 (Controversie) - Giusta e fermo restando quant'altro stabilito dall'art.48 del Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra "Pescara Energia Spa"e l'Appaltatore, sia durante la durata del servizio sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, verranno deferite al Giudice di Ordinario presso il Foro di Pescara.

ART. 10 (Cauzione definitiva) - L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto,ha costituito cauzione definitiva di, Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, "Pescara Energia Spa" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora "Pescara Energia Spa" abbia dovuto, durante l'esecuzione del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 11 (Polizza assicurativa) - L'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa con la Soc.

.....

ART. 12 (Regolarità contributiva) - Le Parti danno atto che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti di natura contributiva, previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. 25.09.2002 n. 210 convertito in Legge n. 266 del 22.11.2002.

ART. 13 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) – L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma ottavo, del D.Lgs 494 del 14.08.1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il relativo vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti .

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retri-butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale , assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa .

ART. 14 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

– Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere soggetta agli obblighi di assunzione obbligatorie previste dall'art.3 della Legge n. 68 del 13/03/1999

ART. 15 (Spese contrattuali) – Tutte le spese inerenti e conseguenti , nessuna esclusa od eccettuata sono a completo carico dell'Appaltatore, senza diritto a rivalsa alcuna.

ART. 16- Ai fini fiscali si dichiara che il servizio del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A..

ART. 17 -Il presente contratto, per il quale non sussiste l'obbligo della registrazione nei termini, viene redatto in duplice originale in bollo, uno

Per ciascuna delle parti contraenti.

ART. 18 – (Divieto di cessione del contratto)- Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 19 - Le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare il contenuto, senza riserva alcuna, di tutti gli atti e documenti, anche meramente enunciati in questo atto, in quanto conservati agli atti ufficiali della Pescara Energia S.p.A.; in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari .

Ai sensi e per gli effetti da cui agli art.1341e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver attentamente letto, compreso e di accettare il contenuto di tutte le clausole del presente contratto.

Fatto, letto e sottoscritto.

SOC. PESCARA Energia SPA:

(L' Amministratore Unico)

-Dott. Tullio TONELLI-

L'Appaltatore

